

BGer 5A 1060/2019 vom 8. Januar 2020

Bundesgericht, 2020-01-08, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_5A_1060_2019

FR: TF 5A 1060/2019 du 8 janvier 2020

IT: TF 5A 1060/2019 del 8 gennaio 2020

Regeste

provvedimenti cautelari (protezione dell'unione coniugale) | Diritto di famiglia

Erwägungen

E. 1

Con decreto cautelare 4 novembre 2019 emanato in una procedura a tutela dell'unione coniugale promossa da B. _____ nei confronti del marito A. _____, il Pretore della giurisdizione di Mendrisio Nord ha condannato quest'ultimo a versare un contributo alimentare di fr. 200.-- mensili per la moglie, di fr. 958.-- mensili per la figlia C. _____ e di fr. 1'135.-- mensili per la figlia D. _____. Mediante sentenza 28 novembre 2019 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto l'appello di A. _____. La Corte cantonale ha annullato il decreto cautelare pretorile per quanto riguarda il contributo alimentare nei confronti della moglie e rinviato gli atti al Pretore affinché emani su tal punto un giudizio motivato. Per quanto riguarda invece i contributi di mantenimento nei confronti delle figlie, i Giudici cantonali hanno osservato che le conclusioni volte alla loro riduzione non erano quantificate e risultavano quindi inammissibili.

E. 2

Con ricorso 21 dicembre 2019 A. _____ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo in sostanza di stralciare il contributo alimentare in favore della moglie e di ridurre quello per le figlie. Egli chiede anche (implicitamente) di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. Non sono state chieste determinazioni.

E. 3

L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). La sentenza qui impugnata è stata emanata in materia di misure cautelari, per cui la parte ricorrente può far valere soltanto la violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF); nei motivi del gravame essa deve quindi indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (art. 106 cpv. 2 LTF ; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2). Il rimedio all'esame non soddisfa tali esigenze di motivazione: il ricorrente non lamenta infatti alcuna lesione di diritti costituzionali ed omette di misurarsi con le argomentazioni contenute nel giudizio cantonale.

E. 4

Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Indipendentemente dalla pretesa indigenza, la (implicita) domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente va respinta in ragione dell'assenza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.